

- che la valutazione dei fatti spettante alle sole autorità nazionali, sotto il controllo del giudice, per qualificare la situazione di servizio controversa, deve basarsi su un insieme di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione sulla domanda, lo status individuale e la situazione personale del richiedente, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti;
 - che le circostanze che un intervento militare sia stato intrapreso in forza di un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sul fondamento di un consenso della comunità internazionale e che lo Stato o gli Stati che conducono le operazioni reprimano i crimini di guerra devono essere prese in considerazione nell'ambito della valutazione spettante alle autorità nazionali;
 - che il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire il solo mezzo che permetta al richiedente lo status di rifugiato di evitare la partecipazione ai crimini di guerra asseriti, e che, di conseguenza, se quest'ultimo ha ommesso di ricorrere alla procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza, tale circostanza esclude ogni protezione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83, a meno che detto richiedente non dimostri che non aveva a disposizione, nella sua situazione concreta, nessuna procedura siffatta.
- 2) Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83 devono essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, non risulta che i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di prestare servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con disonore, possano essere considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di persecuzione considerati in tali disposizioni. Spetta tuttavia alle autorità nazionali verificare tale circostanza.

⁽¹⁾ GU C 336 del 16.11.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-479/13) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Applicazione di un'aliquota ridotta — Fornitura di libri digitali o elettronici)

(2015/C 138/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay et F. Dintilhac, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e J. — S. Pilczer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e M. J.-C. Halleux, agenti)

Dispositivo

- 1) La Repubblica francese, avendo applicato un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alla fornitura di libri digitali o elettronici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE, del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, letti in combinato disposto con gli allegati II e III della suddetta direttiva e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112.

- 2) *La Repubblica francese sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *Il Regno del Belgio sopporta le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 344 del 23.11.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-502/13) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Applicazione di un'aliquota ridotta — Fornitura di libri digitali o elettronici)

(2015/C 138/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay e F. Dintilhac, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Chatziioakeimidou e A. de Gregorio Merino, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e J.-C. Halleux, agenti)

Dispositivo

- 1) *Il Granducato di Lussemburgo, avendo applicato un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 3 % alla fornitura di libri digitali o elettronici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli da 96 a 99, 110 e 114 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, letti in combinato disposto con gli allegati II e III della suddetta direttiva e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112.*
- 2) *Il Granducato di Lussemburgo sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *Il Regno del Belgio e il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 344 del 23.11.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13)

(Cause riunite C-503/13 e C-504/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Direttiva 85/374/CEE — Articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, primo comma, lettera a) — Pacemaker e defibrillatore automatico impiantabile — Rischio di guasto del prodotto — Lesione personale — Espianto del prodotto asseritamente difettoso e impianto di un altro prodotto — Rimborso dei costi dell'operazione)

(2015/C 138/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof